cnpadc news

n° 5/2010

PROFESSIONE & PREVIDENZA

unite nella crescita

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE pag. 1
Di Walter Anedda

IN PRIMO PIANO pag. 2
Gli strani dubbi del Rag. Saltarelli pag. 4
Torino inaugura Previdenza in Tour pag. 5
L'Opinione (di A. Trudda) pag. 6
Nuova polizza sanitaria. Maggiori tutele per gli Associati

SPECIALE INCOMPATIBILITA' pag. 7
Le incompatibilità con l'esercizio della Professione. La nota interpretativa del CNDCEC (di D. Cauzillo) pag. 8
Gli effetti previdenziali (di S. Nardi) pag. 9
I casi di esclusione dall'incompatibilità (di M. Carena)

ORGANI SOCIALI CNPADC pag. 10
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale pag. 11
I Delegati per Regione

DELEGATI & TERRITORIO pag.12
Previdenza in Tour. La parola ai Delegati CNPADC in Torino e Aosta

BREVI CNPADC pag.13
Budget 2011. Approvazione unanime dell'AdD
Dal 2011 Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli iscritti CNPADC

SERVIZI ON LINE CNPADC.IT pag.14
Regolarizzazione spontanea. Il nuovo servizio Cnpadc.it

LA CASSA RISPONDE pag.15
Quesiti su contribuzioni e prestazioni

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS - Professione & Previdenza Unite nella Crescita è una Informativa agli Associati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.
Per informazioni: www.cnpadc.it

Editoriale

Cari Colleghi,
solitamente a dicembre si tende a fare il resoconto dell'anno appena trascorso, rilevando i risultati più che lusinghieri che si sono raggiunti - e la Cassa ne potrebbe vantare veramente tanti - ; mi perdonerete quindi se evidenzio quelli che saranno i molteplici obiettivi che vedranno la Cassa fortemente impegnata il prossimo anno nella considerazione che una meta da raggiungere sia sempre più stimolante e importante di un traguardo già conseguito.
In primis, la Cassa, avendo consolidato la propria sostenibilità finanziaria, sarà impegnata nel portare a termine, attraverso una intensa interlocuzione ministeriale, la definizione di strumenti che possano garantire l'adeguatezza dei trattamenti previdenziali e, in ciò, sarà essenziale vedersi riconoscere sine die l'aliquota di contribuzione integrativa al 4% - che dal 2012 dovrebbe tornare al 2%.
Bisognerà completare il lungo ma inesorabile processo di totale informatizzazione della Cassa, portando a termine il progetto iniziato nel corso di quest'anno con la gestione del protocollo informatico, attraverso la rasterizzazione dell'intero patrimonio cartaceo dell'ente al fine di rendere possibile la gestione ottico documentale delle pratiche e una moderna interazione coi servizi web a favore di tutti gli iscritti.
Tappa importante sarà anche il trasferimento della storica sede di Via della Purificazione, ormai insufficiente, per dimensioni e logistica, nei locali ristrutturati della ex birreria Peroni di proprietà della Cassa e che hanno già ospitato la sede della Consob e delle Ferrovie dello Stato.
Obiettivi ambiziosi ma che ritengo possano essere raggiunti grazie all'impegno di tutto il Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e collaboratori della Cassa, della Assemblea dei Delegati e, mi si permetta, della stima che i Dottori Commercialisti sempre più manifestano nei confronti dell'ente.
Con un sentito augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Buona lettura!

Il Presidente
Walter Anedda

IN PRIMO PIANO

Gli strani dubbi del Rag. Saltarelli

Lo scorso 24 settembre Cassa Ragionieri, in risposta a una precedente analisi sviluppata dalla CNPADC sui bilanci tecnici delle due Casse e sulla profonda differenza tra i relativi dati fondamentali [Doc. del 7 Aprile 2010, illustrato nella Informativa N°2/2010 ndr.], ha distribuito ai componenti il Comitato dei Delegati, e diffuso presso una variegata platea di soggetti un documento che si articola su tre linee di argomentazione, riconducibili come segue:

1. **sulla formalizzazione della chiave di lettura che CNPR dà dell'art. 4 della L. 34/2005 e delle sue funzioni;**
2. **sull'analisi critica dei termini in base ai quali CNPADC nel documento del 7 aprile 2010 aveva esaminato i fondamentali di CNPR;**
3. **sull'analisi critica dei bilanci tecnici di CNPADC da parte di CNPR.**

Tale elaborato, sulla cui complessiva inconsistenza e infondatezza tecnica e fattuale CNPADC è puntualmente intervenuta con un articolato documento presentato alla Assemblea dei Delegati tenutasi a Torino lo scorso 30 novembre, ha come caposaldo -tanto da essersi meritato un ruolo centrale nell'intervista a Paolo Saltarelli pubblicata su Panorama Economy del 22 settembre 2010- l'affermazione secondo cui **CNPADC addomesticherebbe la stima delle future iscrizioni di anno in anno facendola dipendere esclusivamente dal numero dei suoi iscritti che, nello stesso anno, si *pensioneranno***.

Citiamo testualmente: "*E' fin troppo evidente la ragione di questa scelta, del tutto estranea alla realtà che conosciamo: poiché i bilanci tecnici di Cassa dottori commercialisti sono predisposti secondo la logica dei flussi di cassa, l'unico modo per mantenere un saldo positivo fra i ricavi e le spese, a spesa progressivamente crescente è quello di incrementare progressivamente il numero dei nuovi iscritti. Così se, per esempio, i 4.677 iscritti che al 1° gennaio 2006 hanno 10 anni di anzianità contributiva si cancelleranno tutti al 40° anno di attività, saranno necessari 5.677 nuovi iscritti per garantire il saldo dei 1.000 iscritti previsto da Cassa dottori commercialisti per l'anno 2036!*".

Nell'intervista su Panorama Economy, il rag. Saltarelli indugia sul medesimo "concetto":

- *"una delle maggiori incongruenze riguarda l'andamento demografico previsto da Cassa dottori nel bilancio tecnico, che ci sembra costruito appositamente per ottenere determinati risultati";*
- *"E' un andamento incostante, "erratico"...Montagne russe che, tecnicamente, ci lasciano perplessi";*
- *"Certo hanno "lavorato" per stabilizzare il saldo netto fra le entrate dei nuovi iscritti e le uscite per i pensionamenti...";*
- *"Pensiamo che questo andamento erratico delle nuove iscrizioni sia funzionale alla rappresentazione dell'equilibrio del sistema nel lungo periodo e a supportare la tesi, per noi non condivisibile, dell'impossibilità o inutilità del progetto di fusione";*
- *"La crescita demografica (le nuove iscrizioni) rappresenta una delle variabili più importanti per la stabilità di lungo periodo".*

Tutto ciò premesso, come ora si andrà a dimostrare, l'ultima affermazione del rag. Saltarelli è l'unica corretta tra quelle qui riportate, correndo incidentalmente l'obbligo di ricordare -non a caso- che da lunga data, ben antecedente al varo dell'Albo Unico, Cassa Ragionieri è contraddistinta da una sistematica **decrescita demografica**.

Per quanto riguarda le precedenti affermazioni, tutte convergenti sul concetto che CNPADC addomesticherebbe, in funzione dei pensionamenti dell'anno, il dato previsionale dei nuovi iscritti, è molto facile rilevare il grave errore tecnico-concettuale in cui cade Cassa Ragionieri.

Il punto è, semplicemente, **che il dato previsionale dei nuovi iscritti che CNPADC di anno in anno stima nei propri bilanci tecnici non è al netto delle cancellazioni per pensionamento, bensì al netto delle sole cancellazioni che, a vario titolo, si stima avvengano per cause diverse ed anteriori rispetto al pensionamento, tipicamente la chiusura della partita IVA, piuttosto che la cancellazione dall'Albo**.

Quanto sopra, che sarebbe stato facilmente comprensibile con più attenta lettura dei bilanci tecnici di CNPADC, fa una differenza fondamentale, posto come il numero delle future iscrizioni lorde non sia determinato ex post – come assume il rag. Saltarelli – ed in misura più elevata per "mantenere" un alto numero di iscritti a dispetto dei pensionamenti: in altre parole, il numero dei nuovi iscritti nei bilanci tecnici di CNPADC non è affatto determinato in "funzione compensativa" dei pensionamenti, ma è stimato e pre-determinato in maniera autonoma ed indipendente dai medesimi, secondo la prudenziale progressione decrescente di seguito riportata nella tabella (e, soprattutto, ufficialmente riportata sui bilanci tecnici).

Anno	Nuovi iscritti totali
2007	2.000
2008	1.900
2009	1.800
2010	1.700
2011	1.600
2012	1.500
2013	1.400
2014	1.300
2015	1.200
2016	1.100
Dal 2017 in poi	1.000

L'andamento previsionale dei nuovi iscritti sui bilanci tecnici CNPADC.

Ovviamente, ne consegue che nel tempo la numerosità degli iscritti non pensionati a CNPADC subisce due effetti:

- un effetto incrementativo legato al flusso netto dei nuovi iscritti di cui alla tabella sopra riportata;
- un effetto diminutivo legato ai pensionamenti che si registreranno di anno in anno.

Il grafico 1 riportato a pagina 3 (estratto dal bilancio tecnico della CNPADC al 31.12.2006) permette facilmente di visualizzare quanto sopra e di rilevare che, al contrario di quanto erroneamente assunto dal rag. Saltarelli, non risulta assolutamente stabilizzato il saldo netto fra le entrate dei nuovi iscritti e le uscite per i pensionamenti come dimostra il decrescere della linea blu, relativa al numero degli attivi.

Laddove si volesse dare una rappresentazione grafica delle risultanze derivanti dalle assunzioni di CNPR, l'andamento degli attivi non pensionati sarebbe quello riportato con la linea verde nel grafico 2, a pagina 3, dove la linea blu replica quella vista nel grafico precedente, per rendere immediatamente percepibile il confronto, e la dimensione dell'errore.

IN PRIMO PIANO

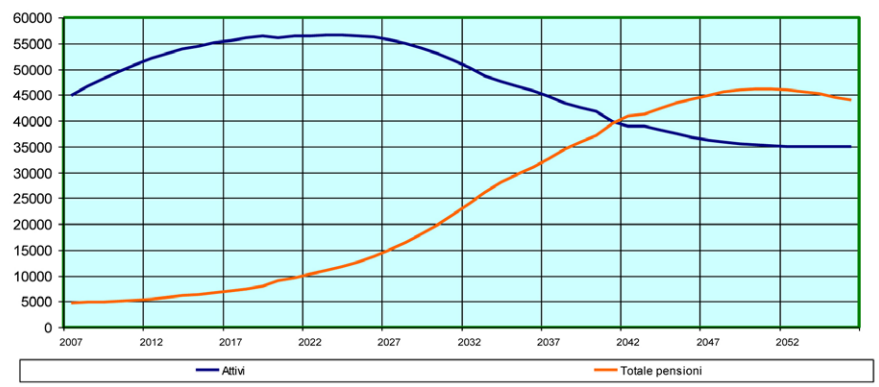

Grafico 1 - Numerosita' degli attivi non pensionati e pensionati (proiezione specifica bilancio tecnico al 31.12.2006)

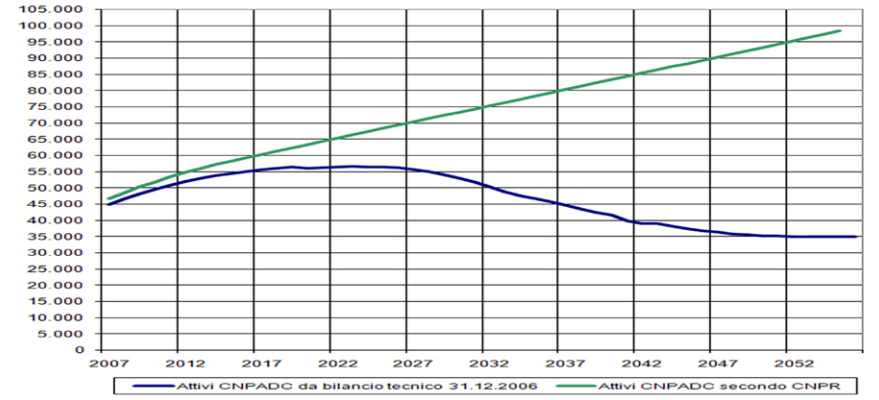

Grafico 2 - Numerosita' degli attivi non pensionati

Se dalla visualizzazione grafica della popolazione attiva complessiva si passa poi alla visualizzazione grafica dei flussi annuali dei nuovi iscritti, se ne ricava il seguente diagramma che va a confrontare il grafico proposto da CNPR (linea verde) nel proprio documento, con l'andamento delle iscrizioni (linea blu) posto effettivamente alla base del citato bilancio tecnico di CNPADC, oggetto delle critiche di CNPR.

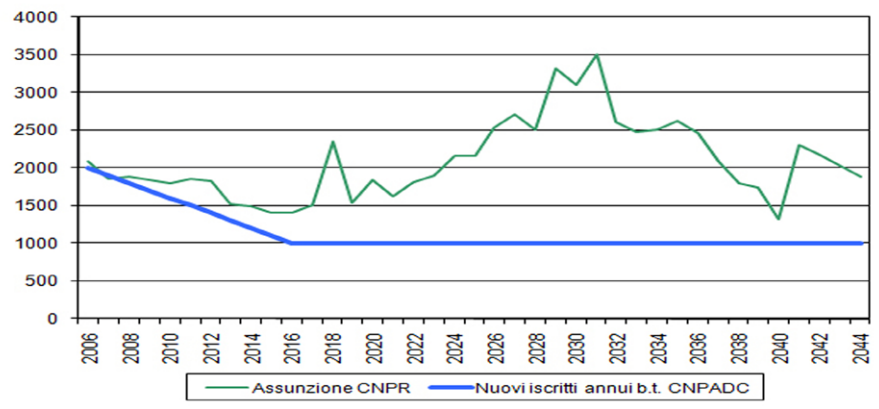

Grafico3 - Nuovi iscritti annui di CNPADC

Come si nota, niente "*montagne russe*" se non sulle pagine di Panorama Economy che hanno ospitato l'intervista del rag. Saltarelli.

Insomma, CNPR:

- avrebbe fatto meglio a non scrivere di "*assurdità*" del metodo di calcolo dei nuovi iscritti adottato da CNPADC che, come si è visto, è indipendente dalle cancellazioni per pensionamenti;
- avrebbe potuto opportunamente evitare di "*stimare che il bilancio tecnico di Cassa dottori commercialisti, riporti, nei prossimi 40 anni, oltre 90.000 nuovi iscritti!*"; essendo piuttosto agevole rilevare che il numero dei nuovi iscritti previsto dal citato bilancio tecnico di CNPADC – indipendente dal dato dei pensionamenti (e per ovvia conseguenza non coincidente con un pari incremento nel numero degli associati a CNPADC, che invece è proiettato in diminuzione rispetto a quello attuale) – è pari, per i 40 anni successivi al 2006, a 45.500 unità e non già alle 90.000 unità pretese da Cassa Ragionieri, con un "modesto" differenziale di 44.500 unità.

Ciò detto, non si ritiene utile commentare oltre le affermazioni di cui sopra e quelle che – con pari caratura tecnica – ne derivano o conseguono a proposito delle "*avventurose basi dei bilanci tecnici di Cassa dottori commercialisti…*".

Restano comunque un fatto, inconfutabile, ed una domanda:

- il fatto, è che il patrimonio nel tempo consuntivato dai bilanci civilistici di CNPADC è in linea con quello stimato nei bilanci tecnici, al contrario di quanto avviene per CNPR;
- la domanda, cui ognuno potrà dare la risposta che ritiene, è: "**Perché CNPR, così convinta della propria solidità ed al contempo così dubbiosa sulla tenuta di lungo periodo di CNPADC, continua a perseverare nella volontà di fusione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti?**".

IN PRIMO PIANO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Previdenza in tour
Cultura e Informazione sul Territorio

Torino inaugura Previdenza in Tour

Al via la prima tappa degli appuntamenti di educazione previdenziale e confronto tematico a favore della previdenza e della professione promossi dalla CNPADC.

Si è tenuto a Torino, lo scorso 1° dicembre, "Previdenza in Tour", il primo degli appuntamenti sul territorio promossi dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti che si propongono di diffondere cultura e coscienza previdenziale; di avvicinare agli Associati i servizi offerti dalla Cassa; di promuovere inoltre il dialogo solidaristico, raccogliere e condividere - in collaborazione con gli Ordini locali - impulsi ed ipotesi di nuove progettualità, ragionando sul futuro e sulle prospettive della professione nello scenario socio-economico che si va delineando. In collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo e con il Patrocinio della Città di Torino, la manifestazione è stata occasione di confronto e di approfondimento formativo, insieme agli autorevoli ospiti, su temi previdenziali e professionali con lo svolgimento di tavole rotonde, nel corso della mattinata, seguite da una sessione pratica a beneficio dei colleghi nel pomeriggio e la possibilità di approfondimenti diretti con il Consiglio della CNPADC ed i Delegati del territorio. *"Esiste una disequità intergenerazionale, che si concretizza nel rischio concreto di dover computare, nell'accezione costituzionale del termine, trattamenti previdenziali non adeguati e che impone alla nostra categoria la ricerca di una soluzione responsabile e immediata."* - Afferma il Presidente CNPADC, Walter Anedda - *"Tale ricerca però deve transitare dallo sviluppo della 'coscienza previdenziale' degli iscritti, che devono essere sempre più consapevoli dell'esistenza di tale problema cui bisogna, in modo endogeno, fare fronte tempestivamente. Occasioni quali quella di 'Previdenza in Tour' realizzato a Torino con l'importante collaborazione dell'Ordine locale, permettono in maniera molto trasparente di affrontare tale tema e le sue diverse implicazioni, interloquendo con coloro che oggi sono attori nel sistema".*

Nel dare avvio a questo percorso divulgativo, la scelta della Città di Torino e la collaborazione con l'Ordine locale sono state significative tenuto conto dell'alto numero di colleghi presenti nel territorio [3.219 iscritti CNPADC in Piemonte e Valle d'Aosta ndr], oltre che dell'impegno e dell'attenzione che sono storicamente rivolti alle dinamiche di Categoria. Il Presidente ODCEC di Torino Ivrea e Pinerolo, Aldo Milanese, spiega: *"La scelta della Cassa di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti di partire da Torino e dal Piemonte con il proprio tour nazionale per avvicinarsi agli iscritti, per confrontarsi con loro e per affrontare tematiche di stretta attualità (come il federalismo fiscale) è per noi motivo di grande soddisfazione. In questi anni a Torino la Categoria ha molto lavorato per rendere il nostro Ordine più efficiente, più utile, per radicarlo sul territorio, consapevole di essere attore cruciale per lo sviluppo, civile, economico e sociale del Paese. In questo quadro complesso e difficile il ruolo della previdenza e assistenza diventa ancor più determinante, con l'obiettivo di affiancare e supportare i Colleghi, garantendo loro serenità per il futuro".*

IN PRIMO PIANO

SPAZIO CNPADC. Servizi e informazioni per gli Associati

"Previdenza in Tour" è cultura e informazione sul territorio, con il corredo dei servizi CNPADC. A disposizione dei partecipanti per l'intera giornata, lo **Spazio CNPADC** consente di verificare in maniera assistita la propria posizione contributiva (**Area Contribuzioni**), avere informazioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali (**Area Prestazioni**) e, per i giovani di età inferiore a 35 anni, avere una consulenza specifica su come gestire nella forma più opportuna il proprio percorso previdenziale (**Spazio Under 35**).

L'Opinione

(tratto dalla relazione "CNPADC. Modello di sostenibilità finanziaria nel rispetto del principio di equità intergenerazionale" - Torino, 1 Dic. 2010)

"Osserviamo come negli ultimi tempi le Istituzioni competenti si stiano sempre più occupando (e talvolta preoccupando) del sistema previdenziale ed assistenziale dei liberi professionisti. Trascorsi oramai quindici anni dalla riforma che ne ha privatizzato le rispettive gestioni, stanno emergendo delle problematicità che i blandi requisiti normativi allora presenti avevano occultato. Nel 1994 non si era immaginato che l'adozione di una visione prospettica limitata (la normativa richiedeva bilanci attuariali proiettati a 15 anni) avrebbe per tutti evidenziato situazioni finanziarie prospettiche ingannevolmente brillanti.

Allorquando alcune Casse (dottori commercialisti in primis) hanno spostato in avanti l'orizzonte temporale di riferimento sono emersi i primi elementi di incertezza sulla solidità delle singole gestioni oltre che dell'impianto nel suo complesso.

Il legislatore ha preso atto del problema e sul tema è recentemente intervenuto (art.1 comma 763 della finanziaria 2007 e successivi provvedimenti) apportando alcuni correttivi alle norme rispetto sia all'orizzonte temporale di previsione che alle regole di uniformità nelle valutazioni economico ed attuariali fino ad allora troppo differenti per i diversi Enti. In particolare l'arco temporale di riferimento per la verifica della stabilità finanziaria è stato raddoppiato passando da quindici a trenta anni. I bilanci tecnici dovranno anche prevedere proiezioni attuariali fino a 50 anni utilizzando criteri uniformi (e prudenziali) in termini di basi tecniche finanziarie, demografiche ed economiche.

La Cassa dei Dottori Commercialisti aveva percepito per tempo la questione pervenendo, nel 2003, ad una riforma radicale del proprio sistema fondata sulla base delle proiezioni attuariali che l'Ente - pur in assenza di obblighi legislativi - già operava a 40 anni. Lo schema operativo perseguito non è come logica di strumenti differente da quello adottato dallo Stato nel 1995 per i lavoratori dipendenti: al fine di favorire la **sostenibilità** di lungo periodo si è intervenuti sul sistema di calcolo abbandonando il generoso *retributivo* a fronte del finanziariamente più equilibrato *contributivo*.

Chiaro è che così come si è guadagnato in termini di stabilità finanziaria (e quindi di garanzia della prestazione) si è perduto rispetto alle tutele nella misura della prestazione tipiche dei sistemi a forte protezione sociale. Il trade-off può essere riassunto come segue: meglio dichiarare una promessa previdenziale elevata anche se non si è sicuri di mantenerla ovvero garantire con un elevato grado di certezza una prestazione molto più ridotta? (ritengo che come solitamente succede in questo tipo di valutazioni la soluzione d'equilibrio vada ricercata nel mezzo).

Ciò che deve essere sottolineato è che a questo radicale cambiamento deve seguire un altrettanto radicale cambiamento nella mentalità di tutti gli iscritti. Se prima veniva privilegiata la funzione previdenziale con una certa garanzia del futuro tenore di vita da parte dell'Ente, oggi prevale nettamente la funzione finanziaria/assicurativa per cui ciascun lavoratore è "primo attore" del proprio tasso di sostituzione sulla base del proprio risparmio previdenziale. In buona sostanza deve essere chiaro che dal 2004 i dottori commercialisti costruiscono il proprio futuro pensionistico attraverso le scelte singole che, in modo più o meno consapevole, effettuano durante la fase lavorativa.

In questo senso, però, gioca un ruolo determinante anche il supporto fattivo della Cassa a favore dell'**adeguatezza** dei trattamenti previdenziali attesi con particolare riferimento alle giovani e future generazioni di professionisti. I provvedimenti volti ad irrobustire i montanti individuali di questi ultimi oltre che a garantirgli migliori prestazioni assistenziali sono da considerarsi indispensabili affinché la soluzione di equilibrio rispetti il vincolo della gradualità nei sacrifici intergenerazionali. Sempre in questo senso saranno certamente determinanti anche tutte le azioni che verranno compiute per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i singoli iscritti rispetto alle conseguenze prospettiche delle loro attuali decisioni così che ciascuno possa agire in maniera sempre più consapevole nel costruire il proprio futuro previdenziale, rispetto alla propria sensibilità oltre che alle proprie capacità di risparmio".

Alessandro Trudda

Professore di Matematica Attuariale presso l'Università di Sassari. Dottore Commercialista già componente l'Assemblea dei Delegati dal 2000 al 2008.

IN PRIMO PIANO

Nuova polizza sanitaria. Maggiori tutele per gli Associati

La Cassa Dottori Commercialisti ha da tempo attivato una **polizza sanitaria gratuita in favore dei propri associati** che, unitamente ai diversi interventi a sostegno del reddito oggi previsti nel proprio Regolamento assistenziale, rappresenta un valido e concreto strumento di aiuto in caso di necessità. Un welfare moderno, infatti, deve sempre più integrare i trattamenti pensionistici con quelli assistenziali, in considerazione sia del fatto che le future rendite pensionistiche non potranno riprodurre i livelli del passato, sia dell'allungamento delle aspettative di vita.

In particolare, l'aumento della vita media potrebbe comportare un incremento dei fabbisogni collegati a forme di malattie croniche o a situazioni di non autosufficienza che richiedono cure continuative nel tempo (evento rivelatosi – addirittura più dello stesso evento morte, per le conseguenze che ne derivano – come uno dei più devastanti per la famiglia del collega eventualmente colpito).

La Cassa, già dal 2011, ha inteso **ampliare ulteriormente le garanzie in favore dei propri associati** vittime di eventi negativi, stipulando una polizza sanitaria che prevede anche la copertura delle spese per i servizi di assistenza sanitaria e non, richiesti dai soggetti che si trovano in uno stato di non autosufficienza (meglio conosciuta come Long Term Care), cioè che si trovano nell'impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi; nutrirsi; deambulare; vestirsi, con un massimale annuo di € 12.000 per ciascun assicurato per un periodo massimo di cinque anni, da poter usufruire in unica soluzione o, alternativamente, sottoforma di rendita mensile (fino a € 1.000 mensili).

La garanzia è efficace a favore di coloro i quali non si trovino nelle condizioni di non autosufficienza sopra esposte al momento dell'entrata in vigore del contratto e per le sole conseguenze di malattia o infortunio subiti successivamente all'entrata in vigore stessa. Relativamente ai soli pensionati e ai loro familiari, la garanzia non è efficace per coloro ai quali, al momento dell'entrata in vigore del contratto, siano già stati diagnosticati i morbi di Alzheimer o di Parkinson.

Certamente questo rappresenta un ulteriore passo nel cammino di riforma intrapreso nel 2004 per garantire agli associati, oltre che un sistema pensionistico finanziariamente sostenibile, una copertura assistenziale in grado di accompagnarli – nei casi di grave e significativo disagio – verso quel decoro e quelle minimali condizioni di vita, esse stesse integranti il principio di adeguatezza delle prestazioni insito nell'art. 38 della Costituzione.

La nuova **polizza sanitaria stipulata con la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni** garantisce il pagamento delle spese sostenute in caso di ricovero presso strutture sanitarie private o pubbliche limitatamente ai casi di grande intervento chirurgico e grave evento morboso fino a un massimale annuo di € 260.000,00 per ciascun assicurato.

Le garanzie di polizza sono, sinteticamente, così articolate:

- garanzie principali (Grande intervento chirurgico e Grave evento morboso);
- garanzie accessorie alle principali (Indennità sostitutiva, Malattie oncologiche, Trasporto sanitario, Day hospital, Accompagnatore, Indennità di lunga convalescenza, Prevenzione, Alta specializzazione, Mancato reddito, Diagnosi comparativa, Assistenza sanitaria, Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio e da malattia, Spese di non autosufficienza).

Tutte le informazioni e le condizioni della polizza sanitaria 2011 saranno pubblicati prossimamente sul sito della Cassa (www.cnpadc.it).

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Reale Mutua per la **CNPADC**	Reale Mutua è la nuova compagnia per la fornitura del servizio assicurativo a tutti gli Iscritti alla **Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.**
Piano Sanitario Base	A partire dalle ore 24 del 31 dicembre 2010 e per i successivi 3 anni, Reale Mutua gestirà il **Piano Sanitario Base degli Associati CNPADC.**
Centri medici convenzionati e consultazione on line	La copertura prevede una ampia e completa **protezione per i Grandi Eventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi,** con la sicurezza e affidabilità di un **massimale esteso a 260.000 Euro,** oltre ad una serie di garanzie accessorie a completamento dell'offerta. Ogni iscritto CNPADC potrà inoltre fare affidamento su una **rete capillare di Centri Medici Convenzionati** e, grazie alla **consultazione on-line,** avrà modo di seguire, in modo comodo e veloce, l'iter della pratica.
Operatività **24 ore** su 24 **7 giorni** su 7	Per qualsiasi ulteriore informazione sulle condizioni e coperture previste, sono disponibili il **sito Internet della Cassa** www.cnpadc.it o il **Numero Verde 800 555 266** della Centrale Operativa Blue Assistance, il servizio del Gruppo Reale Mutua.
Una protezione da estendere a **tutto il nucleo familiare**	L'efficacia delle coperture previste dal Piano Sanitario Base potrà essere **estesa a tutto il nucleo familiare**. Le adesioni per i familiari dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2011, attraverso la compilazione e l'invio dei moduli disponibili sul sito Internet della Cassa.
L'opportunità di un **Piano Integrativo** per personalizzare la propria **Protezione**	Reale Mutua offre anche un **Piano Integrativo** per usufruire, a condizioni di assoluto favore, di una completa tutela in numerose e frequenti situazioni legate alla salute: Sono previste, ad esempio, **l'estensione per il parto, le visite oculistiche, odontoiatriche** e, più in generale, visite specialistiche.
Un Agente Reale Mutua **sempre a fianco degli Iscritti**	**Oltre 350 Agenzie Reale Mutua** presenti su tutto il territorio nazionale: per cercare quella più vicina, consultare il sito www.realemutua.it oppure scrivere a buongiornoreale@realemutua.it, un consulente Reale Mutua provvederà a contattarLa.

SPECIALE INCOMPATIBILITA'

Le incompatibilità con l'esercizio della Professione. La nota interpretativa del CNDCEC

L'incompatibilità - Art. 4 del D.Lgs. 28/6/2005, n. 139

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il Consiglio Nazionale ha approvato, in data 13/10/2010, il documento "Disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/6/2005, n. 139", della serie "Note interpretative". La norma di cui all'art. 4 dell'ordinamento professionale, come noto, ripropone le cause di incompatibilità già previste dal previgente ordinamento (D.P.R. n. 1067/1953, art. 3), con alcune modifiche. L'interpretazione della previgente norma era contenuta nelle Circolari del CNDC n. 11/2003 (dedicata alla casistica generale) e n. 20/2004 (dedicata alle figure del promotore finanziario e del mediatore creditizio). La nota del 13/10/2010 fornisce l'interpretazione del nuovo art. 4 dell'ordinamento professionale, tenendo conto delle novità introdotte dalla norma e dell'ampia casistica già contenuta nelle due citate circolari del CNDC, nella misura in cui le stesse risultano ancora attuali.
Il tema, in passato sin troppo sottovalutato, è di sicuro interesse. Basti pensare che l'accertamento di una causa di incompatibilità determina, oltre a provvedimenti disciplinari che possono portare alla cancellazione dall'Albo, il disconoscimento delle annualità contributive per gli anni "durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità", come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della CNPADC (Approvato con D.M. del 14/7/2004). In ragione di tale risvolto previdenziale, la stesura definitiva della nota interpretativa tiene conto di alcune osservazioni appositamente fornite dalla CNPADC al CNDCEC.
Le **principali novità** rispetto alla previgente disciplina, evidenziate dalla nota interpretativa del CNDCEC, sono le seguenti:
• mentre le previgenti cause di incompatibilità si dividevano in due categorie, l'una legata alla mera assunzione di una qualità, l'altra connessa al concreto esercizio di una attività, nel nuovo ordinamento i casi di incompatibilità sono tutti riferibili alla seconda categoria. **La mera assunzione di una qualità, pertanto, di per sé non comporta incompatibilità dell'iscritto il quale, tuttavia, è tenuto a provare che all'assunzione della qualità non corrisponde un effettivo esercizio dell'attività**;
• l'unica eccezione al criterio appena enunciato è sancita al comma 3 dell'art. 4, ove sono ritenuti incompatibili "tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione". Tale recepimento, generale ed automatico, infatti, prescinde dall'accertamento dell'effettivo esercizio della relativa attività (l'esempio più diffuso riguarda i dipendenti pubblici, soggetti al divieto di cumulo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001);
• l'incompatibilità riguardante l'esercizio dell'attività d'impresa è ora espressamente estesa anche all'esercizio dell'attività agricola, ritenuto compatibile nel previgente ordinamento;
• l'attività d'impresa esercitata dalle c.d. società di "mezzi" o di "servizi" è ora espressamente compatibile, mentre in precedenza la compatibilità era stata riconosciuta solo in via interpretativa. La formulazione della nuova norma, tuttavia, ha portato ad una interpretazione più restrittiva, giacché la compatibilità è riconosciuta a condizione che si tratti di società di servizi "strumentali" o "ausiliarie", come meglio precisato oltre;
• la norma contempla ora altre due cause di esclusione, precedentemente formulate solo in via interpretativa (attività di mero godimento o conservative e carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale);
• l'incompatibilità di tutte le attività indicate dalla norma è ora espressamente prevista anche nel caso di esercizio "non prevalente né, abituale". Sono incompatibili, pertanto, anche le attività occasionali e marginali rispetto all'attività professionale.
Gran parte della casistica oggetto della nota interpretativa è dedicata all'**attività d'impresa**. Vengono confermati al riguardo i criteri generali già indicati nelle circolari n. 11/2003 e n. 20/2004.
È confermato, preliminarmente, che l'incompatibilità ricorre solo ove l'impresa sia esercitata "per conto proprio", essendo irrilevante, invece, la circostanza che la stessa sia svolta "in nome proprio" o "in nome altrui". Dunque, indipendentemente dalla spendita o meno del proprio nome, il professionista si troverà in condizioni di incompatibilità nel caso in cui gli effetti giuridici e sostanziali dell'attività soddisfano la propria volontà, i propri fini e i propri interessi. È confermato, inoltre, che se la figura dell'imprenditore individuale è da considerarsi incompatibile anche in assenza di particolari approfondimenti, l'assunzione della qualifica di socio di società, di persone o di capitali o cooperativa, non comporta necessariamente l'incompatibilità. Viene ribadito, al riguardo, che l'incompatibilità si realizza ove vengano a cumularsi l'interesse economico prevalente e l'attribuzione di ampi (o tutti) i poteri gestionali. Vale a dire che l'incompatibilità si ravvisa ove il professionista controlli, direttamente o indirettamente, la società, ai sensi dell'art. 2359 C.C., e sia contemporaneamente investito di ampi poteri gestori (perché, ad esempio, amministratore unico, ammi-

SPECIALE INCOMPATIBILITA'

nistratore delegato, consigliere delegato o presidente). Per tali motivi la nota interpretativa indica come sia da privilegiarsi la distinzione tra proprietà e conduzione, citando il caso estremo del professionista socio unico di s.r.l. il quale, se non anche amministratore, non versa in situazione di incompatibilità. Ai fini antielusivi, inoltre, è precisato che l'interesse economico prevalente si realizza anche con riferimento a quote o azioni di società intestate a società fiduciarie, a prestanomi, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti dallo stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado, a società controllate dall'iscritto all'albo.

La nota interpretativa affronta poi l'**analisi delle cause di esclusione** di cui al comma 2 del citato art. 4.

La prima causa di esclusione riguarda l'attività diretta alla gestione patrimoniale, al mero godimento o di tipo conservativo. Vi ricadono senz'altro le attività immobiliari di pura gestione e le gestioni mobiliari, sia statiche (stabile investimento in titoli) che dinamiche. La nota interpretativa cita, come esempio di attività conservativa, e dunque compatibile, il caso dell'attività agricola "laddove i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione del fondo". Tra l'altro, sempre con riferimento all'attività agricola, la nota chiarisce come il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma (3/8/2005) ed il 31/12/2007 possa ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. In sostanza, poiché l'attività agricola non era incompatibile nel previgente ordinamento professionale, l'esercizio della stessa nel periodo sopra indicato è da considerarsi conservativa, nel caso di preesistenza.

La seconda causa di esclusione prevista dalla norma riguarda le società di servizi strumentali o ausiliarie all'esercizio della professione. La nota del CNDCEC interpreta i concetti di strumentalità o ausiliarietà i quali si concretizzerebbero solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale del professionista (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile. Nel caso in cui il fatturato individuale superi il suddetto limite la società di servizi non potrà considerarsi strumentale o ausiliaria e l'attività sarà considerata incompatibile, sempre che ricorrano le generali condizioni di incompatibilità (interesse economico prevalente e attribuzione di ampi poteri gestionali nella società di servizi).

Con riferimento all'ultima causa di esclusione, riguardante la carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico, la nota indica i seguenti elementi che possono essere utili alla qualificazione della fattispecie:

a) mandato scritto conferito dal cliente;
b) parcellazione dei compensi;
c) mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli stessi) o loro assegnazione in misura non significativa e materiale per i fini sopra esposti;
d) assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale dell'iscritto;
e) partecipazione in misura del tutto irrilevante al capitale della società;
f) situazioni temporanee di estrema urgenza ed impossibilità ad agire diversamente in assenza dei criteri sopra esposti, come nelle ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi e simili.

Da ultimo, la nota del CNDCEC chiarisce che gli Ordini Territoriali, nel caso di accertamento di casi di incompatibilità, devono procedere osservando le norme del procedimento disciplinare. Pertanto, **la contestazione della causa di incompatibilità da parte dell'Ordine Territoriale dovrà avvenire entro il termine prescrizionale di cinque anni**. L'accertamento sarà effettuato anche nel caso di incompatibilità già rimossa al momento di apertura del procedimento disciplinare, ma riscontrabile nel quinquennio trascorso. È opportuno ricordare, in conclusione, che, proprio sotto il profilo procedurale, resta aperta l'annosa questione riguardante il potere-dovere della CNPADC di procedere in via autonoma all'accertamento delle cause di incompatibilità, posto che:

• la giurisprudenza in materia risulta altalenante (tra le altre Cass. n. 13853/2009; Cass. n. 7830/2005; Cass. n. 3754/2003; Cass. n. 5344/2003; Cass. n. 618/1988);
• la L. n. 21/1986, art. 22, comma 3, prevede comunque che "l'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali";
• il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale (Approvato con D.M. del 14/7/2004), art. 7, prevede che "ai fini previdenziali ed assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso, durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità".

Quanto appena riportato suggerisce che, vista la gravità delle conseguenze, previdenziali e non, derivanti dall'accertamento di cause d'incompatibilità, si presti il massimo sforzo nella sensibilizzazione, la più ampia possibile, dei colleghi sul tema.

Daniele Cauzillo

Dottore Commercialista - Delegato CNPADC in Roma

Gli effetti previdenziali

L'art. 7 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale stabilisce gli effetti dell'accertamento di situazioni di incompatibilità sulla posizione assicurativa dell'iscritto. Infatti: "Ai fini previdenziali e assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del DPR n. 1067/53 e successive integrazioni o modificazioni".

Laddove venga accertata, nell'arco della vita assicurativo-contributiva del'associato, una condizione di incompatibilità, la stessa ha un effetto sulla posizione dell'interessato soltanto se superiore all'anno.

Più in particolare le annualità di accertata incompatibilità non sono riconosciute valide né ai fini previdenziali, né a quelli assistenziali, con un effetto di riduzione dell'anzianità assicurativo-contributiva e conseguente slittamento dei requisiti di accesso alle prestazioni e implicazioni su trattamenti assistenziali già erogati. Altri effetti possono prodursi, ad esempio, anche a carico di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate nel periodo dichiarato incompatibile e dei relativi oneri.

Essendo le annualità incompatibili annullate, i contributi soggettivi e di maternità versati per tali periodi vengono considerati non dovuti e restituiti, su domanda, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile. Rimane dovuto il solo contributo integrativo.

Sandro Nardi

Dirigente Affari Legali e Generali CNPADC

SPECIALE INCOMPATIBILITA'

I casi di esclusione dall'incompatibilità (Art. 4, c.2 D. Lgs. 139/2005)

L'importante evento "Previdenza in Tour" che si è svolto lo scorso 1 dicembre a Torino è stato anche l'occasione per trattare, nel corso di una tavola rotonda a cura dei delegati Cassa di Torino e Aosta, il delicato tema delle attività che sono incompatibili con la professione di Dottore Commercialista.

Si tratta, come sappiamo, di un argomento di estrema importanza per tutti i Colleghi, oltre che per gli aspetti deontologici anche per quelli previdenziali, perché i Dottori Commercialisti perdono il diritto alla maturazione della pensione con riferimento alle annualità nelle quali esercitino la professione in condizioni di incompatibilità.

Le riflessioni dei relatori protagonisti della tavola rotonda sulle incompatibilità sono state facilitate dalle note interpretative dell'art. 4 D. Lgs. 139/2005 recentemente emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Alcuni chiarimenti forniti da queste ultime hanno acceso un interessante dibattito tra i relatori stessi e i colleghi presenti in sala.

I temi che hanno suscitato maggiore interesse sono quelli relativi ai **casi di esclusione dall'incompatibilità** previsti dal comma 2 dell'art. 4 citato. In particolare hanno interessato l'uditorio i casi di esclusione dall'incompatibilità per la **gestione da parte del Dottore Commercialista del proprio patrimonio immobiliare in veste di amministratore e socio di società di persone e di capitali e i casi relativi alle società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione**.

Sul primo di tali temi le note interpretative emanate dal Consiglio Nazionale il 13 ottobre 2010 al punto 4.1 chiariscono che "L'incompatibilità deve ritenersi esclusa, ad esempio, qualora l'attività d'impresa sia diretta alla gestione immobiliare e mobiliare. Per quanto riguarda la gestione immobiliare, deve trattarsi di attività di puro godimento… ".

Viene sottolineato quindi che l'attività immobiliare per essere compatibile deve essere di puro godimento. Viceversa risulta incompatibile l'attività di compravendita di immobili svolta per proprio conto dall'iscritto all'Albo in qualità di imprenditore individuale o di socio e amministratore di società immobiliari, anche se tale attività fosse non prevalente né abituale.

Proviamo a fare alcuni esempi: non è incompatibile il Dottore Commercialista che eredita una partecipazione in una società immobiliare "di famiglia", della quale viene nominato anche amministratore, se l'attività svolta dalla società consiste nella locazione degli immobili posseduti, nel mantenimento degli stessi mediante manutenzioni ordinarie e, se necessario, straordinarie, e nell'eventuale realizzo degli immobili stessi per necessità famigliari o per altre cause inerenti esclusivamente la conservazione, e, a parere dello scrivente, il rinnovo del patrimonio immobiliare della società.

Parimenti non è incompatibile l'iscritto all'Albo socio amministratore di una società che un tempo utilizzava gli immobili sociali per l'attività produttiva e, in seguito allo scorporo dell'azienda esercitata, continua nel mero godimento degli immobili stessi.

Sono invece incompatibili i singoli atti di commercio effettuati nel ramo immobiliare dal Dottore Commercialista, quale ad esempio l'acquisto di un terreno, la costruzione di un edificio su tale terreno e la cessione a terzi degli appartamenti realizzati.

Le note interpretative succitate dedicano un apposito commento all'attività di impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione. Secondo quanto indicato al punto 4.2 delle note stesse l'incompatibilità non si ravvisa sia nel caso in cui l'unico cliente della società di servizi sia il professionista, che in quello in cui, pur avendo la società di servizi clienti terzi, il fatturato di detta società imputabile pro quota all'iscritto sia inferiore a quello della posizione Iva individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato di cui potesse fare parte.

Nel corso del dibattito che ha seguito gli interventi dei relatori durante la tavola rotonda pomeridiana dell'evento Cassa torinese una delle critiche più interessanti provenuta dalla platea al contenuto delle recenti note interpretative è stata quella relativa alla possibile ingiustizia insita nel controllo dei fatturati imputabili all'iscritto riferito al singolo anno e non ad una media di un periodo più lungo (ad esempio quinquennale).

E' stato inoltre fatto rilevare come l'emanazione del documento interpretativo solo in data recente mal si sposa con l'entrata in vigore nel corso del 2005 della norma, perché nel frattempo possono essere maturate in capo agli iscritti, nei casi dubbi, posizioni di incompatibilità che non possono più essere sanate ma solo rimosse per il futuro.

Una cosa importante che i relatori hanno fatto rilevare durante il dibattito è che per verificare la compatibilità dell'iscritto in caso di sua partecipazione in una società di servizi si deve preliminarmente verificare se la sua veste nella stessa non ne escluda già di per sé l'incompatibilità. Ad esempio, il Dottore Commercialista, accomandante di una società in accomandita semplice di servizi, che rispetti le regole previste dal Codice Civile per tale figura di socio è sempre compatibile.

E' stato inoltre ricordato che per formalizzare una sanatoria per le posizioni di incompatibilità maturate sino ad ora è necessaria una norma di legge, non essendo sufficiente, come è noto, inserire tale previsione in note interpretative, seppur emanate dal nostro Consiglio Nazionale.

Insomma, la tavola rotonda che si è svolta a Torino sul tema delle incompatibilità durante l'evento "Previdenza in Tour" è stata molto partecipata e densa di spunti di riflessione. Per concludere, l'auspicio che si può fare è che i suggerimenti e le critiche che i Colleghi desiderassero esprimere siano trasmessi, tramite gli Ordini Locali, al nostro Consiglio Nazionale perché ne possa tenere conto nelle proposte di riforma del nostro Ordinamento Professionale attualmente allo studio e per eventuali ulteriori chiarimenti da fornire agli iscritti.

Mario Carena

Dottore Commercialista - Delegato CNPADC in Torino e Aosta

ORGANI SOCIALI CNPADC

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ETTORE CAVO
GENOVA
CONSIGLIERE

SIMONE DONATTI
FIRENZE
CONSIGLIERE

GIUSEPPE GRAZIA
MESSINA
CONSIGLIERE

WALTER ANEDDA
CAGLIARI
PRESIDENTE

LUCA BICOCCHI
TRIESTE
VICE PRESIDENTE

RENZO GUFFANTI
COMO
CONSIGLIERE

UGO MENZIANI
CONSIGLIERE
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

MONICA VECCHIATI
ROMA
CONSIGLIERE

GIUSEPPE PUTTINI
NAPOLI
CONSIGLIERE

IL COLLEGIO SINDACALE

GIOVANNI BATTISTA FURNO
FORLI'
COMPONENTE EFFETTIVO

CONCETTA FERRARI
COMPONENTE EFFETTIVO
con funzioni di Presidente
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

ROBERTO ALESSANDRINI
COMPONENTE EFFETTIVO
in rappresentanza del
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MAURIZIO REDEGHIERI BARONI
MILANO
COMPONENTE EFFETTIVO

MONICA PETRELLA
L'AQUILA
COMPONENTE EFFETTIVO

ORGANI SOCIALI CNPADC

I DELEGATI PER REGIONE

ABRUZZO
Chieti/Vasto: CARUNCHIO Luigi Alfredo
L'Aquila/Avezzano: PETRELLA Monica
Pescara: DI BARTOLOMEO Michele, DI FRANCESCO Renato
Teramo: GRAZIANI Christian

BASILICATA
Matera/Melfi/Potenza: CONTE Francesco

CALABRIA
Castrovillari/Lamezia/Paola: DE LORENZO Sergio
Catanzaro/Vibo V.: LAVECCHIA Stefania
Cosenza: MANNA Andrea
Crotone/Rossano: DE LUCA Vittorio
Locri/Palmi: CALARCO Francesco
Reggio Calabria: GIORDANO Sergio

CAMPANIA
Avellino: RICCIARDELLI Nicolina Linda
Benevento: CIERVO Armando
Caserta: CIARAMELLA Gennaro, GENTILE Giovanni
Napoli: BORGO Fabrizio, MARRA BUONOCORE Francesca, MICHELINO Mario, PALMA Salvatore, POLLICE Ernesto, RUOSI Alfredo, VITAGLIANO Giuseppe
Nocera: SACRESTANO Amedeo
Nola: PARISI Michele
Salerno/Vallo L./Sala C.: CIROTA Pierpaolo, GALDI Massimo
Torre Annunziata: CORMUN Fioravante

EMILIA-ROMAGNA
Bologna: LUCA Amelia, SANTAGADA Laura, ZAMBON Teresa
Ferrara/Modena: FINI Elisabetta, TRENTI Claudio
Forlì e Cesena: FURNO Giovanni Battista
Parma: MONTANARI Cesare
Piacenza: PERINI Marco
Ravenna: MORELLI Vincenzo
Reggio Emilia: COSTETTI Maria Domenica
Rimini: ARCANGELI Paolo

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gorizia/Trieste: MARINI Maurizio
Pordenone: INGRAO Paolo
Udine: STEFANUTTI Silvano

LAZIO
Cassino: SCALIA Sebastiano
Frosinone: BARTOLINI Sandro
Latina: CARPENTIERO Roberta
Rieti/Viterbo/Terni*: PATACCHINI Oreste
Roma: CAPPIELLO Giuseppe, CAUZILLO Daniele, DE FILIPPO Maurizio, FRATERNALE FANELLI Sabrina, GUGLIELMETTI Barbara, LIPARATA Andrea, LOSI Riccardo, MUGNAI Marco, RUSSO Susanna, TARAGONI Giuseppe, TRINCIA Fabio Massimo, VECCHIATI Monica, VIGORITI Giovanni

LIGURIA
Chiavari/La Spezia: RUGGIERI Antonio
Genova: PICOLLO Alessandro, TADOLINI Barbara
Imperia/Sanremo/Savona: AUXILIA Silvio

LOMBARDIA
Bergamo/Crema: SAITA Paolo, TREZZI Riccardo
Brescia: DE PANDIS Giovanni, ZOTTI Fabio
Busto Arsizio: IANNI Roberto
Como: TOSTO Arianna
Cremona/Mantova: TANTARDINI Alessandro
Lecco/Sondrio: BUIZZA Mario
Milano: BOIOCCHI Marco, CARELLA Ernesto Franco, DELL'APA Roberta, GASLINI Lodovico, GUARNERIO Giampiero, MACELLARI Moreno, MARCARINI Michaela, PAPPALARDO Giovanni, STOPPANI Gianbattista, VITALE Italo
Monza: PESSINA Fabio Enrico, VISMARA Vittorio
Pavia/Vigevano: LEGNANI Pietro
Varese: CASTAGNA Luigi

MARCHE
Ancona: DAIDONE Pietro
Ascoli P./Fermo: CAPUTO Arcangelo
Macerata: PIERGIACOMI Giorgio
Pesaro/Urbino: LUCHETTI Marco

MOLISE
Campobasso/Isernia/Larino: IACOBACCI Giuseppe

PIEMONTE
Biella/Casale M./Vercelli: MURIESS Alessandro
Cuneo: RABBIA Alberto
Novara/Verbania: BALLARE' Andrea
Torino/Aosta: BRAJA Piera, CARENA Mario, FLORE Patrizia Sara, STRIGLIA Massimo
Tortona: CHIAPPINI Valter

PUGLIA
Bari: GATTAGRISI Vincenzo, SARNO Giuseppe, SGOBBA Nicola Antonio
Brindisi: EPIFANI Vicenzo
Foggia/Lucera: SENERCHIA Giuseppe
Lecce: CICIRILLO Pierantonio, DELLA FONTE Gualtiero, RAINO' Lucia
Taranto: PIANTEDOSI Paola
Trani: DEL ROSSO Domenico

SARDEGNA
Cagliari/Oristano: DESSI' Giancarlo, OLLA Francesco
Nuoro/Tempio P./Sassari: MELONI Armando

SICILIA
Agrigento: RIZZO Salvatore
Caltanissetta/Enna/Gela: CATANIA Crocifisso
Catania: MAUGERI Francesca, SANGIORGIO Giorgio
Marsala/Trapani: CAMARDA Gerolamo
Messina/Barcellona Pdg: VERMIGLIO Francesco, ITALIANO Antonio
Palermo: BENANTI Salvatore, CRICCHIO Giovanni
Ragusa/Siracusa: CONIGLIARO Massimo

TOSCANA
Arezzo/Siena: BATTAGLIA Fabio
Firenze: CASTELLETTI Simone, CHECCONI Simona
Grosseto/Livorno: CECCOTTI Riccardo
Lucca/Massa Carrara: COLI Amelia
Pisa: CIUTI Andrea
Pistoia: MICHELOTTI Alessandro
Prato: VIVARELLI Enrico

TRENTINO-ALTO ADIGE
Bolzano: NACHIRA Alessandro
Trento: MAZZA Pasquale

UMBRIA
Perugia: BUGATTI Massimo
Terni/Viterbo/Rieti*: PATACCHINI Oreste

VALLE D'AOSTA
Aosta: DISTILLI Stefano

VENETO
Belluno/Treviso: RUGOLO Mirko, SPADOTTO Alberto
Padova: GUARNIERI Bruno, RIGATO Luca
Venezia/Rovigo: SAMBO Marco, VALLESE Riccardo
Verona: CORRADI Italo, MARINI Gabriele
Vicenza/Bassano Del Grappa: FACCIO Anna, SIMONI Massimo

* Delegato con incarico interregionale.

DELEGATI & TERRITORIO

Previdenza in Tour. La parola ai Delegati CNPADC in Torino e Aosta

La Sessione Pratica ha dato occasione ai Delegati in Torino e Aosta di affrontare il tema della incompatibilità presentando inoltre le novità introdotte dalla recente nota interpretativa della CNDCEC.

Incompatibilità tra attività professionale ed esercizio di impresa

"Il tema dell'incompatibilità tra attività professionale ed esercizio d'impresa è sicuramente tra quelli più delicati, considerata la molteplicità di situazioni concrete che si possono verificare. Le recenti Note Interpretative del CNDCEC costituiscono, anche grazie all'elencazione di numerosi casi pratici, un fondamentale strumento per gli Ordini locali nella verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli iscritti, nonché per tutti i colleghi, da leggere in modo integrato con l'art. 4 del D.lgs 193/05, che chiaramente individua potenziali incompatibilità ed esclusioni, e con gli art. del C.C. che definiscono la figura di "imprenditore". Tra i principi più rilevanti vi è quello della verifica "dell'effettivo e concreto svolgimento dell'attività di impresa", piuttosto che la sussistenza, invece, di situazioni meramente formali".

Stefano Distilli

Dottore Commercialista - Delegato CNPADC in Aosta

Eccezioni al regime delle incompatibilità (art.4, c.2, D.Lgs.139/2005)

"La generale incompatibilità fra l'esercizio professionale e l'esercizio d'impresa viene esclusa in alcune situazioni specifiche, in ragione dell'evidente assenza di un interesse imprenditoriale proprio del professionista, estraneo rispetto all'attività professionale.
Di estremo interesse e attualità è, in particolare, l'esclusione di tale incompatibilità "in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione". Le Note del CNDCEC precisano, in via interpretativa, che tale incompatibilità non è esclusa a priori, ma solo ove l'attività della società verso terzi non risulti prevalente rispetto all'attività professionale, tanto da integrare un'attività imprenditoriale autonoma, come tale incompatibile. Tale prevalenza deve essere valutata in modo oggettivo, mediante raffronto quantitativo dei rispettivi fatturati verso clienti terzi".

Piera Braja

Dottoressa Commercialista - Delegata CNPADC in Torino e Aosta

Appaltatore di pubblici servizi e Promotore finanziario. Due attività assolutamente incompatibili con la Professione.

"Lo precisano l'art. 4 del D.Lgs 193/ 2005 e le note interpretative del CNDCEC; l'attività di appaltatore di pubblico servizio è incompatibile con la nostra professione. Un conto sono gli appalti pubblici di servizi non costituenti 'pubblico servizio', servizi compatibili, purché riguardino le nostre competenze (come la gara vinta per la consulenza gestionale ad un Ente pubblico o per la tenuta della contabilità IVA di un Comune) , altro conto sono gli 'appalti pubblici di servizi pubblici' come per esempio il servizio di distribuzione dell'acqua, il servizio di mense scolastiche o il servizio di asili nido. Anche l'attività di promotore finanziario è sempre incompatibile".

Massimo Striglia

Dottore Commercialista - Delegato CNPADC in Torino e Aosta

No al commercialista agricoltore

"Se il dottore commercialista volesse dedicarsi all'agricoltura, sappia che il D.Lgs. 139/2005 art. 4 lett. c) ne disciplina l'incompatibilità. Non solo il professionista è incompatibile con l'imprenditore agricolo professionale, (I.A.P.-D.Lgs.99/2004), ovvero colui che dedica almeno il 50% del tempo lavoro all'impresa agricola e ne ricava almeno il 50% del reddito complessivo, il CNDCEC ribadisce l'incompatibilità con tutte le attività agricole ex art.2135 C.c., siano esse non prevalenti né abituali o esercitate in forma di s.s. È salva la gestione patrimoniale di mero godimento o conservativa, laddove i prodotti agricoli siano rivenduti per coprire i costi di manutenzione e conservazione del fondo.
Espressamente sanata, l'attività resta compatibile sino all'entrata in vigore dell'Albo Unico".

Patrizia Sara Flore

Dottoressa Commercialista - Delegata CNPADC in Torino e Aosta

Torino, 1 Dic. - La Sessione Pratica dei Delegati

BREVI CNPADC

Budget 2011. Approvazione unanime dell'Assemblea dei Delegati

Unanime approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati del budget di previsione 2011 e del secondo assestamento del budget 2010. Questa la sintesi dell'Assemblea dei Delegati della CNPADC, tenutasi a Torino lo scorso 30 novembre, durante la quale sono stati illustrati i risultati attesi per il prossimo anno. In particolare si evidenzia un **avanzo atteso per il 2011 di oltre 400milioni di euro, in linea con la stima di chiusura per l'anno 2010**.

"Non posso che sottolineare con favore gli ottimi risultati che sta raggiungendo la Cassa, frutto di una responsabile e consapevole partecipazione dell'Assemblea dei Delegati alle scelte del Consiglio di Amministrazione; Assemblea e Consiglio che sono sempre più portatori della fiducia della categoria nei confronti del suo Ente di previdenza". Lo dichiara in una nota Walter Anedda, Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti.

Dal 2011 Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli iscritti CNPADC

Poter "certificare" l'invio e la ricezione dei messaggi di posta elettronica è oggi fondamentale nella trasmissione telematica dei documenti e significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

La CNPADC, nell'ottica di una maggiore efficienza e funzionalità dei propri servizi, introduce la modalità di **Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti gli iscritti e, a partire dal 3 gennaio 2011**, saranno attivate le caselle di PEC della Cassa. L'elenco completo delle PEC, suddiviso per aree di competenza, sarà disponibile sul sito Internet www.cnpadc.it nell'area riservata.

Questa rilevante innovazione tecnologica, oltre a snellire le modalità di comunicazione con la Cassa, rappresenta un'ulteriore importante iniziativa volta sia a portare avanti le attività di riduzione dei costi di gestione interna sia ad offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze degli Associati. Attraverso l'utilizzo della PEC, infatti, sarà possibile comunicare in modo tempestivo con la CNPADC e ricevere molto più celermente le comunicazioni inviate dall'ente ai propri Associati.

Per utilizzare il nuovo servizio PEC, occorre preliminarmente comunicare alla Cassa la propria casella PEC attraverso il servizio di "Aggiornamento indirizzi email" (EML) che si trova all'interno dell'area riservata. Gli associati potranno quindi effettuare le comunicazioni con la CNPADC servendosi della casella PEC di riferimento.

Tutte le informazioni e le modalità di utilizzo della PEC saranno disponili, a partire dal 3 gennaio 2011, nel servizio "Posta Elettronica Certificata" (PEC) sul sito Internet www.cnpadc.it all'interno dell'area riservata.

SERVIZI ON LINE CNPADC.IT

Regolarizzazione spontanea. Il nuovo servizio Cnpadc.it

Dal 22 novembre, è attivo sul sito Internet www.cnpadc.it il nuovo servizio per effettuare in via telematica la regolarizzazione spontanea. Basta accedere preventivamente al servizio di simulazione CRS per determinare il calcolo esatto di quanto dovuto e quindi usufruire del servizio DRS per l'invio della domanda. Il nuovo servizio on line permette di regolarizzare le inadempienze dal 2005 in poi, se non già accertate dalla Cassa, connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali (tardiva/omessa/infedele comunicazione) e di versamento delle eccedenze dovute (tardivo/omesso pagamento), consentendo di versare maggiorazioni ridotte -in applicazione dell'allegato D al Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza - rispetto a quelle previste dal sistema sanzionatorio ordinario.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del codice fiscale e del codice PIN ed entrare nell'area riservata agli iscritti del sito della Cassa www.cnpadc.it; occorre quindi essere registrati ai servizi interattivi (XRE) ed effettuare il calcolo mediante il servizio CRS, disponibile tra i servizi di simulazione e consultazione.

Ai fini della validazione della domanda è necessario effettuare il contestuale pagamento di quanto complessivamente dovuto e che gli uffici della Cassa possiedano tutti i dati utili alla definizione della domanda e della posizione assicurativa se non ancora definita. Per il pagamento delle somme dovute è possibile generare on line il MAV ed eseguire immediatamente il versamento oppure utilizzare la carta di credito Dottori Commercialisti con la quale la data di pagamento coinciderà con quella di adesione al servizio.

Istituito per agevolare la procedura di "Regolarizzazione spontanea" con un risparmio di tempo nella compilazione e nell'invio della domanda, il nuovo servizio consente di ottimizzare le operazioni di definizione della domanda presso la Cassa e di favorire una gestione corretta e controllata della propria posizione contributiva.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Regolarizzazione spontanea" del sito Internet www.cnpadc.it. Sono, inoltre, disponibili il numero verde 800-545130 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.15 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.45 e l'indirizzo e-mail dir.contribuzioni@cnpadc.it.

SERVIZIO ECO	Estratto conto contributivo, tramite il quale è possibile consultare il dettaglio della propria posizione contributiva;
SERVIZIO NPV	Simulazione della pensione di vecchiaia e/o vecchiaia anticipata – Un servizio che consente attraverso specifiche scelte dei parametri di calcolo richiesti e l'inserimento di redditi presunti per gli anni futuri, di simulare il valore della propria pensione;
SERVIZI RLA E RMI	Simulazione e presentazione on line delle domande di riscatto del corso di laurea e del periodo del servizio militare – Due servizi che consentono di simulare il costo da sostenere per riscattare gli anni indicati e di presentare la domanda di riscatto in modalità on line, allegando ove previsto, sempre on line, i documenti richiesti;
SERVIZIO VDA	Variazioni dei dati anagrafici – Un servizio che consente di trasmettere on line le variazioni dei propri dati anagrafici;
SERVIZIO DIM	Domanda di indennità di maternità on line – Un servizio che consente di presentare la domanda di indennità di maternità, allegando ove previsto, i documenti richiesti.

LA CASSA RISPONDE

Rispondiamo di seguito ad alcune delle domande più frequenti degli Iscritti

… Sono un Dottore Commercialista abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali mediante servizio Entratel ed all'invio dei modelli F24. I compensi per tali attività devono essere assoggettati a contributo integrativo?

Il contributo integrativo è dovuto sull'ammontare complessivo del volume di affari Iva prodotto nell'anno precedente. Per quanto riguarda i compensi per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, questi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'Iva, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate mediante apposita circolare. Sono, pertanto, esclusi dalla applicazione della maggiorazione prevista per il contributo integrativo. Mentre i compensi per l'invio dei modelli F24, rientrando nel volume di affari Iva tra le operazioni esenti, sono assoggettati a tale contributo.

… Sono un Dottore Commercialista iscritto alla Cassa e svolgo l'incarico di Assessore in un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il Comune ha obblighi contributivi nei confronti della Cassa?

Il DM 25/05/2001 prevede l'obbligo da parte degli enti locali del versamento della quota forfettaria annuale pari al contributo soggettivo minimo previsto per ciascun anno a favore del professionista amministratore locale non dipendente. La quota è dovuta dall'ente locale in misura intera per tutti gli anni di durata dell'incarico e può essere versata in rate mensili. Oltre a quello di Assessore di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale agevolazione è prevista anche per gli incarichi di Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Comunità montana, Presidente di Unione di Comuni, Presidente di consorzio tra enti locali, Assessore provinciale, Vicesindaco di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, Presidente del Consiglio di Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Presidente del Consiglio provinciale, Presidente del Consiglio circoscrizionale in caso di decentramento effettivo di funzioni, Presidente delle Aziende speciali e Vicepresidente di Provincia.

… Sono un Dottore Commercialista e la mia posizione attuale presso la Cassa è di "Esonerato ex art.22". Oggi, avendo cessato il rapporto di lavoro dipendente e di conseguenza l'iscrizione all'Inps quale altra forma di previdenza obbligatoria, vorrei sapere come procedere per regolarizzare la mia posizione presso la Cnpadc e che documentazione produrre.

Il venir meno del titolo di esonero genera il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Cassa. La domanda deve essere presentata - pena sanzione - entro 6 mesi dalla data di cessazione del titolo di esonero. La invitiamo, quindi, a presentare domanda di iscrizione al più presto. Il modulo e le istruzioni allo stesso sono disponibili all'interno del nostro sito internet www.cnpadc.it

… Sono un Dottore Commercialista iscritto all'Albo, sez.A, dal 15/9/10 e pre-iscritto alla Cassa per gli anni 2007, 2008 e 2009. A seguito del periodo di tirocinio, terminato lo scorso marzo, ho aperto la P.Iva in data 01/04/2010 con codice attività 69.20.13 per continuare la collaborazione con lo Studio presso cui lavoravo. In data 02/11/2010 ho iniziato una nuova attività come impiegato amministrativo presso un'azienda privata, in qualità di lavoratore dipendente e, a partire quella stessa data, sono stato iscritto dal mio attuale datore di lavoro all'Inps. Entro la fine del 2010 provvederò sicuramente alla chiusura della P.Iva e probabilmente alla cancellazione dall'Albo. Tutto ciò premesso, vorrei sapere anzitutto se è possibile effettuare la comunicazione di esonero dall'iscrizione alla Cnpadc in quanto, allo stato attuale, pur in possesso dei requisiti per l'iscrizione, risulto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria; e in aggiunta, se si rende necessaria la cancellazione dalla pre-iscrizione tirocinanti al fine di ottenere la restituzione dei contributi versati.

L'iscrizione a questa Cassa è obbligatoria per coloro che sono iscritti alla Sez. A dell'Albo - in quanto abilitati alla professione di Dottore Commercialista - e che esercitino la professione mediante partita Iva individuale o all'interno di studio associato. Qualora, al sorgere dei predetti requisiti, sussista un titolo di esonero (ad esempio iscrizione ad altro ente previdenziale obbligatorio in ragione di altra attività svolta), l'iscrizione alla Cassa diviene facoltativa ed è possibile richiedere l'esonero in luogo dell'iscrizione.

Nel caso di specie, quindi, poiché l'obbligo di iscrizione è sorto in data 15/9/10 e l'iscrizione all'Inps è intervenuta dal 2/11/2010, sussiste l'obbligo di iscrizione a questa Cassa a far tempo dal 1/1/2010. Una volta intervenuta la cancellazione dall'Albo o la chiusura della P.Iva, dovrà provvedere alla richiesta di cancellazione dalla Cassa che avrà decorrenza dal 31/12/2010. Va, inoltre, precisato che l'iscrizione alla Cassa è atto che conferisce validità di tipo previdenziale anche agli anni di pre-iscrizione, che sommati all'annualità 2010 di iscrizione, potrebbero essere un giorno totalizzati (considerato che la contribuzione non coincidente con l'iscrizione all'Inps ammonterebbe a tre anni) con la contribuzione versata successivamente in altri enti di previdenza al fine della maturazione del diritto ad un'unica pensione (Dlgs 42/06).

… Sono stata iscritta alla Cassa dal 1998 al 2008. Dal 2009 sono dipendente con contribuzione Inpdap. Leggendo qualche articolo, ho capito che utilizzando la totalizzazione potrei conservare le mie gestioni previdenziali separate e ricevere, al pensionamento, quanto dovuto da ciascuna. Dalla Cassa, quindi, riscuoterei la quota pensione pur non avendo maturato il minimo contributivo dei 25 anni, necessario per la pensione autonoma della Cassa. Vorrei sapere se rileva la richiesta di ricongiunzione dei periodo di Cassa di cui ho già fatto richiesta all'Inpdap, ma non ancora ricevuto risposta.

Il DLgs 42/06 inerente la totalizzazione esplicitamente precisa che la stessa non può essere richiesta da parte di coloro che si sono avvalsi della facoltà ricongiunzione e ne abbiano definito l'iter. Laddove Lei, ricevuto il calcolo dell'onere di ricongiunzione da parte dell'Inpdap, non aderisse alla ricongiunzione stessa, potrebbe poi avvalersi della facoltà di totalizzare. A seguito di totalizzazione, per quanto concerne questa Cassa, Le confermo che la quota della Cassa verrebbe erogata anche in assenza della maturazione del requisito dei 25 anni di iscrizione, precisando che il calcolo di detta quota sarebbe totalmente contributivo.

Per scrivere alla Direzione Prestazioni: dir.prestazioni@cnpadc.it e alla Direzione Contribuzioni: dir.contribuzioni@cnpadc.it.
Tutte le informazioni per usufruire dei servizi di contribuzioni e prestazioni della Cassa sono presenti sul sito internet www.cnpadc.it. E' disponibile, inoltre, il numero verde 800 545 130, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.15 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.45.

L'immagine di sfondo della Newsletter è tratta da una opera di Fortunato Depero.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS
PROFESSIONE & PREVIDENZA
UNITE NELLA CRESCITA

Informativa agli Associati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.
Per Informazioni: www.cnpadc.it

© Riproduzione riservata